



REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di AMG ENERGIA S.P.A.

in data 26-06-2023

“WHISTLEBLOWING”

Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019.

1) DEFINIZIONE

Per “whistleblowing” si intende *qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell'integrità della Società, di condotte illecite o di violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231, della normativa anticorruzione nonché delle procedure interne adottate dalla Società, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione del contesto lavorativo in cui operano.*

2) SCOPO E FINALITA' DELLA PROCEDURA

La presente procedura è volta a dare piena attuazione alla disciplina in materia di tutela del whistleblower (segnalatore interno ed esterno) che segnala illeciti al fine ai sensi del D. Lgs. 165/2001, al D. Lgs. 231/2001 e al Regolamento Europeo 2016/679.

Ciò che si vuole tutelare è l'interesse pubblico e l'integrità dell'amministrazione.

3) SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE

Possono inoltrare una segnalazione di condotte illecite e di irregolarità, in ragione del proprio rapporto di lavoro presso la società, le seguenti categorie di soggetti:

- I vertici aziendali, i componenti degli organi sociali, gli azionisti e le persone con funzioni di direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.
- I dipendenti, di ruolo e fuori ruolo, in distacco, trasferimento o comando, della Società che sono tutelati anche durante il processo di selezione e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro
- I lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrice di beni o servizi o che realizzano opere in favore della società.
- Liberi professionisti e consulenti;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti.

4) TERMINI DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere fatta quando:

- Il rapporto giuridico è in corso;
- Il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Durante il periodo di prova;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

5) DESTINATARI E SOGGETTI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Le segnalazioni devono essere indirizzate direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza oppure all'Organismo di Vigilanza, in ragione anche delle sfere di propria competenza e secondo le modalità di cui sopra.

Qualora la segnalazione venga inviata ad un superiore gerarchico, dirigente o funzionario, come pure all'ufficio protocollo, essa deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al RCPT o all'ODV, al quale ne è rimessa la gestione e la adozione, in ragione anche delle sfere di propria competenza, delle opportune cautele per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, che non può essere rivelata, e del contenuto della segnalazione (non procedendo in questo caso alla protocollazione della segnalazione, che dovrà essere consegnata in busta chiusa ai soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni, inviando alla casella di posta elettronica dedicata l'eventuale segnalazione pervenuta via e-mail e provvedendo in seguito alla cancellazione del messaggio).

Qualora effettuate via web le segnalazioni perverranno direttamente al RPCT debitamente autorizzato per l'assolvimento di tale specifica funzione.

Contestualmente perverrà all'ODV una comunicazione di avvenuta ricezione di una segnalazione.

6) TUTELA E GRADUAZIONE DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

In linea di principio, l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere e trattare queste informazioni, tranne che sia lo stesso segnalante a dare espressamente il suo consenso.

Tuttavia, nell'ambito del procedimento penale che eventualmente dovesse conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento attivato dinanzi alla Corte dei Conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

In caso di attivazione di procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e, la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione potrà essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e sottratta, altresì, all'accesso civico generalizzato previsto dal D.Lgs. 33/2013.

In ossequio all'art. 54 bis, comma 9) le tutele di riservatezza non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di colo o colpa grave.

7) OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Devono essere considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano:

- comportamenti, atti, provvedimenti ed omissioni che ledono l'interesse pubblico,
- gli illeciti amministrativi, contabili, civili e penali,
- condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs.231/01
- illeciti nei settori appalti pubblici, servizi ecc

a salvaguardia dell'integrità della Società. Indispensabile è che tali segnalazioni siano riferibili al personale e/o all'ambito di intervento della società e rientrino all'interno anche delle fattispecie di reato previste e disciplinate dalla Legge 190/2012.

Più dettagliatamente la segnalazione può riguardare violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee quali:

- a) Condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 (reati presupposto a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche) o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- b) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- d) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (es. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- e) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- 1) Le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- 2) Le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- 3) I fondati sospetti, fermo restando che il segnalatore non può svolgere indagini.

La segnalazione non potrà riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, del rapporto contrattuale o ai rapporti con il superiore gerarchico (fatti salvi i casi espressamente previsti), i colleghi o i referenti aziendali.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste.

8) CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il Segnalante deve fornire ogni elemento utile a consentire le dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione nella Società;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione. È indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal Segnalante, e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il reparto in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;

Non verranno prese in considerazione ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, salvo eventuali richieste di integrazioni o la trasmissione agli enti competenti:

- le segnalazioni inerenti a fatti che non siano riferibili né al personale, né all'ambito di intervento della Società;
- le segnalazioni aventi esclusivamente ad oggetto doglianze o lamentele di carattere personale;
- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci;

Si precisa che le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità di seguito precise, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il segnalante (whistleblower) che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

9) MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere resa in forma scritta (anche mediante l'utilizzo di appositi strumenti informatici), on line sul sito web di AMG ENERGIA ovvero, su richiesta specifica del segnalante, mediante incontri diretti e posti in essere entro un termine ragionevole.

La segnalazione è sottratta all'accesso documentale ex art. 22 della L. 241/1990 e artt. 5 e seg. D. lgs. 33/2013.

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- a) Canale Interno;
- b) Canale esterno (gestito da ANAC);
- c) Divulgazioni pubbliche;
- d) Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del **canale interno** e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 24/2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna.

1.9 CANALE INTERNO

La società mette a disposizione un apposito Modello il cui utilizzo rende più agevole effettuare una segnalazione rispondente ai requisiti della presente procedura. Il Modello è reperibile sulla rete Intranet e nella relativa sezione “Società Trasparente” del sito web di Amg Energia, alla pagina dedicata alle segnalazioni.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica all'uopo dedicata del RPCT accessibile soltanto dal RPCT (rpct@amgenergia.it) o mediante invio all'indirizzo di posta elettronica all'uopo dedicata dell'ODV (odv@amgenergia.it) accessibile soltanto dall'ODV. L'identità del Segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT o dall'ODV, che sono tenuti a garantirne la riservatezza. Qualora il

dipendente faccia uso della propria casella di posta elettronica istituzionale ai fini dell'invio della segnalazione, la medesima non dovrà essere accompagnata da alcun documento di riconoscimento;

- a mezzo del servizio postale o tramite posta interna. In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale" e deve essere inviata via posta interna ovvero al seguente indirizzo: AMG Energia S.p.A. "c.a. Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza", Via Tiro a Segno n. 5, 90123 Palermo.
- in alternativa all'invio di una segnalazione scritta, il Segnalante ha altresì facoltà di effettuarla in forma orale, mediante dichiarazione rilasciata, a discrezione del segnalante, in presenza del RPCT o del Presidente dell'ODV o da altro componente del medesimo organismo all'uopo incaricato o delegato. In tal caso, della dichiarazione deve essere redatto un processo verbale, da sottoscrivere da parte del Segnalante
- Le segnalazioni inviate al RPCT sono protocollate "in forma riservata", assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo e dei relativi documenti siano limitati esclusivamente a tale soggetto.

In alternativa la segnalazione può essere effettuata on line mediante il seguente Link <https://amgenergia.sispiwb.it/#/>

L'RPCT o l'ODV ricevuta la segnalazione, identifica il Segnalante in base alle generalità, alla qualifica ed il ruolo e separa immediatamente tali dati identificativi dal contenuto della segnalazione, attribuendo a quest'ultima un apposito codice sostitutivo dei dati identificativi. In tal modo sarà possibile verificare la fondatezza della segnalazione in modalità anonima e, solo nei casi in cui sia strettamente necessario, rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del Segnalante.

Le segnalazioni manifestamente infondate e quelle rientranti nei sopraelencati casi di esclusione, unitamente alla documentazione di riferimento, sono archiviate a cura della Società e conservate per un periodo di 3 anni.

Le comunicazioni e le segnalazioni effettuate sul sito web di Amg Energia, saranno effettuate attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile, che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.

La segnalazione sarà presa in carico entro 7 giorni dalla ricezione (data di protocollo) e il RPCT o l'ODV, in base alle rispettive competenze avrà 90 giorni per chiudere l'attività d'indagine, con obbligo di riscontro al segnalante.

9.2 CANALE ESTERNO E DIVULGAZIONE PUBBLICA

La segnalazione esterna, tramite ANAC (Corte dei Conti, Procura) è ammessa e subordinata al fatto che l'impresa non abbia previsto:

- l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna;
- che il canale interno, anche se obbligatorio, non è attivo o conforme;
- che il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- che il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero possa determinare il rischio di ritorsione;
- che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Analoga soluzione viene prevista con riguardo alle divulgazioni pubbliche (stampa, canali social ecc), esse vengono subordinate, per poter beneficiare della protezione prevista dal decreto, alla condizione che il segnalante:

- abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- che la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- che la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

10) ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Va premesso che nei limiti necessari per lo svolgimento dell'attività di verifica della segnalazione, tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti nello svolgimento dell'attività istruttoria da parte dei soggetti destinatari della segnalazione sono tutelati dal segreto, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT o all'ODV che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Al fine della gestione delle pratiche di segnalazione, il RPCT può avvalersi della collaborazione del personale di supporto specificamente formato e delle competenti strutture aziendali. Questi ultimi sono, in esito a formale investitura, soggetti tutti agli stessi obblighi di riservatezza previsti per il RPCT e dovranno attenersi al rispetto delle istruzioni impartite e connesse ai particolari trattamenti. L'ODV può avvalersi del supporto del RPCT soggetto allo stesso obbligo di riservatezza previsto per l'ODV.

All'occorrenza, l'RPCT o l'ODV possono, ai fini dell'istruttoria, attingere nelle forme di legge informazioni anche presso organi o amministrazioni esterne alla Società (tra cui, a titolo esemplificativo, Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

Il segnalante può in ogni momento chiedere informazioni sullo stato della trattazione della sua segnalazione, inviando una richiesta via e-mail alla casella di posta elettronica.

Entro un termine massimo di 120 giorni dalla ricezione della segnalazione, l'RPCT o l'ODV concludono il procedimento, provvedendo alternativamente:

- all'archiviazione della segnalazione, qualora la medesima si rivelasse infondata alla luce delle risultanze dell'istruttoria
- all'inoltro della segnalazione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e/o all'Anac, per i profili di rispettiva competenza
- a dare comunicazione del fatto segnalato, evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c'è una rafforzata tutela della riservatezza, all'organo preposto ai procedimenti disciplinari e/o alle altre strutture organizzative competenti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso

IL RPCT provvede, inoltre, a dare notizia dell'esito del procedimento al segnalante che abbia indicato almeno un recapito fatte salve le informazioni ricoperte da segreto istruttorio o da altri vincoli normativi.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il RPCT o l'ODV provvede alla immediata trasmissione al rappresentante legale della società al fine dell'inoltro alla

competente autorità giudiziaria o contabile evidenziando che si dovrà assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni normative.

In tali casi, il segnalante deve essere preventivamente avvisato, con le medesime modalità di comunicazione della segnalazione, della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

11) FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

Valorizzando la buona fede del segnalante al momento della segnalazione, è previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenerre che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, la sua identità non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere e trattare queste informazioni, a meno che il whistleblower non dia espressamente il suo consenso;

La documentazione riguardante ogni segnalazione deve essere conservata per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Di ogni segnalazione resa oralmente (in colloqui oppure mediante linee telefoniche) va fatta una trascrizione con il consenso della persona segnalante che deve anche poter leggere e approvare quanto trascritto.

Le forme di tutela del segnalante sono quelle previste a livello normativo:

- **Obblighi di riservatezza** sull'identità del segnalante e sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o una responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 recepita con Legge Regionale 13/1993. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

- **Divieto di discriminazione** nei confronti del segnalante.

Ai sensi della normativa in materia di whistleblowing, il segnalante che abbia segnalato o denunciato condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una

segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT o all'ODV. Questi ultimi, valutano la sussistenza degli elementi, decidono tempestivamente in ordine all'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per segnalare il procedimento disciplinare da adottare nei confronti dell'autore della discriminazione. L'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Le misure di protezione si applicano anche ai facilitatori (collega, sindacato cioè colui che aiuta il segnalatore), ai parenti entro il 4° grado, ai colleghi del medesimo ambito lavorativo (stessa stanza) cioè coloro i quali prestano assistenza al segnalante durante il processo di segnalazione e la cui attività deve rimanere riservata, ai soggetti terzi e connessi con il segnalante quali ad esempio colleghi e/o familiari ed, infine, ai soggetto giuridici connessi al segnalante.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere, in ogni caso, comunicata all'Anac direttamente dallo stesso.

12) FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA

Ciascun soggetto al quale è stata inviata la contestazione dell'addebito, mediante comunicazione dell'avvio del procedimento ha facoltà di:

- a) accedere ai documenti del procedimento nel rispetto delle modalità e nei termini previsti di riservatezza del segnalante;
- b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito, memorie scritte, documenti e deduzioni, che sono valutati ove pertinenti all'oggetto del procedimento;
- c) formulare istanza di audizione innanzi al RCPT o all'ODV entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito.

Il termine di cui alla lettera b) può essere prorogato per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni a seguito di motivata richiesta del/dei soggetto/i cui la comunicazione è stata inviata.

Il RCPT o l'ODV può chiedere ulteriori informazioni, chiarimenti atti e documenti a ciascuno dei soggetti cui è stato comunicato l'avvio del procedimento, nonché a coloro che eventualmente possono fornire informazioni utili per l'istruttoria.

Il RCPT o l'ODV, ove necessario, può convocare in audizione, anche su richiesta, il soggetto responsabile, il segnalante nonché coloro che possono fornire informazioni utili per l'istruttoria.

La richiesta di essere auditì deve essere motivata.

Il RCPT o l'ODV comunica agli interessati la data e il luogo dell'audizione. Tale data può essere differita su richiesta motivata del soggetto destinatario della convocazione, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Nel corso delle audizioni il soggetto auditò può farsi assistere da un legale di fiducia. Dell'audizione deve essere redatto verbale, sottoscritto da tutti i soggetti presenti all'atto. Il verbale può essere redatto in duplice copia per il rilascio, ove richiesto, all'interessato.

Il RCPT o l'ODV, esaminata la documentazione acquisita agli atti, ivi compresi i verbali delle audizioni eventualmente espletate, può:

- a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire oppure richiedere un approfondimento tecnico e/o giuridico, qualora emergano elementi che configurino una diversa qualificazione dell'addebito rispetto a come individuata nella contestazione;
- b) proporre l'archiviazione del procedimento, adeguatamente motivata, qualora non ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per l'irrogazione di sanzione;
- c) proporre, ritenendo fondate, in via di fatto e di diritto, la contestazione dell'addebito proporre l'avvio del procedimento per la irrogazione di sanzione.

13) RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

In nessun caso sono meritevoli di tutela le segnalazioni in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o di diffamazione o che danno luogo a responsabilità extracontrattuale. Nel caso di sentenza di primo grado sfavorevole al Segnalante, cesseranno le condizioni di tutela dello stesso, ferma restando l'adozione di altre misure.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Nei casi in cui sia accertata la responsabilità penale ovvero civile del segnalante, allo stesso è irrogata una sanzione disciplinare.

14) MODALITA' DI INOLTRO ALL'ANAC

Le comunicazioni e le segnalazioni sono inoltrate all'Autorità di norma, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell'ANAC, che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.

15) SANZIONI

Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'Anac applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei seguenti casi:

- quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione o che non sono state adottate procedure adeguate per effettuare e gestire le segnalazioni.

Palermo, 20 giugno 2023

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

(Ada Terenghi)

L'Organismo di Vigilanza

Presidente (Dott.ssa Rita Bilello)

Componente (Antonino Musacchia)

Componente (Antonino Zarcone)

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI PRESUNTE CONDOTTE ILLICITE E IRREGOLARITÀ'

Nome e Cognome del Segnalante ¹	
Luogo di nascita	
Data di nascita	
Residenza	
Tel/cell	
E-mail	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Descrizione del fatto (condotta ed evento)	
Autore/i del fatto ²	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo ³	

¹ Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonerà dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

² Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

³ Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

Luogo e data

Firma

La segnalazione, allegando copia di un documento di identità, può essere presentata:

a) mediante invio all'indirizzo di posta elettronica: rpct@amgenergia.it e odv@amgenergia.it

b) direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della AMG Energia S.p.A. all'indirizzo: Via Tiro a Segno 5 90123 Palermo, con indicazione sulla busta **RISERVATA PERSONALE**.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE

I dati che ci fornirà compilando questo modulo saranno trattati, con le garanzie previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, con o senza l'ausilio di sistemi elettronici o automatizzati al solo fine di consentirci di gestire la Sua segnalazione. Il conferimento dei dati richiesti nel modulo è obbligatorio per l'avvio e il completamento del procedimento di verifica della stessa. La scelta di non indicare tali informazioni impedisce dette attività. I Suoi dati saranno conservati in un archivio informatico e/o cartaceo, con tutte le garanzie di tutela previste per legge, per tutto il tempo necessario al completamento dell'iter amministrativo di cui sopra e saranno trattati da personale allo scopo autorizzato o da soggetti nominati responsabili del trattamento garantendo la piena tutela della Sua riservatezza e l'impiego di adeguate misure di sicurezza. I dati non saranno fatti oggetto di diffusione o comunicazione salvo il caso di contenzioso, violazioni di legge e/o richiesta da parte di Pubbliche Autorità. Per quanto attiene alle condizioni di accesso da parte di terzi, si rinvia a quanto indicato nel presente modulo. Titolare del trattamento è la AMG Energia S.p.A. in persona del legale rappresentante, con sede legale in Via Tiro a Segno, n. 5 Palermo, mentre il Responsabile Protezione Dati, Dott. Salvatore Adriano Bertolino, nominato da AMG Energia S.p.A. ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR è sempre contattabile all'indirizzo e-mail dpo@amgenergia.it. Agli stessi recapiti sarà possibile rivolgersi per ottenere l'elenco aggiornato dei responsabili ed esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento e, in particolare, quello di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dal Regolamento. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato da questa Società avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).